

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 23 agosto 2016, n. 207

Art. 35 L.R. 37/85 – Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, nella cava di calcare sita in località "Parco Casale" del Comune di Palagiano (TA), in catasto al Fg. 8 p.lle nn. 209 (ex 84), 210 (ex 84), 299 (ex 84), 207 (ex 2), 296 (ex 2), 297 (ex 2), 298 (ex 2), 312 (ex 83), 3 e 27 di Ha 10.86.32.

Esercente: Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C., con sede legale in Palagianello (TA) alla Via Manzoni n. 6.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 – Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni;
- VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";
- VISTO il DPGR 443 del 31.07.2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto 02.11.2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10.11.2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe TEDESCHI l'interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24.11.2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificato nel citato atto;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 "Conferimento incarichi di Direzione di Sezione" che conferisce l'incarico di Direzione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'Ing. Giovanni Scannicchio, in attuazione del nuovo modello MAIA che assegnava le funzioni in materia di Attività Estrattive alla suddetta Sezione;
- Vista la comunicazione prot. 2042 del 02/08/2016 della Direttrice di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio che, nelle more che si completino le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei Servizi di nuova istituzione, stabilisce che le funzioni in materia di attività estrattive, già delegate all'ing. Lefons con D.D. n. 405 del 24/11/2015, continuino ad essere svolte dallo stesso sino al 31/08/2016.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 40 del 10/08/2016 sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.

Premesso che:

- con nota agli atti di questo Ufficio al prot. n. 38/6993 del 19.12.1985, la Ditta COLANINNO Vito ha presentato istanza tendente ad ottenere la prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava di calcare sita in località "Parco Casale" del Comune di Palagiano (TA), in catasto al Fg. 8 p.lle nn. 2, 3, 84, 83, 27 e 30, ai sensi dell'art. 35 della L. R. 37/85;
- con nota agli atti di questo Ufficio al prot. n. 38/3278 del 27.12.1993, la Ditta COLANINNO Vito, ha chiesto l'autorizzazione del nuovo piano di coltivazione sui terreni delle stesse p.lle 2, 3, 84, 83, 27 e 30 del Fg. 8, in località "Parco Casale" del Comune di Palagiano (TA);
- in data 20.06.1988 prot. n. 38/2309 quest'Ufficio inviava la richiesta pareri agli Enti, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 37/85 e s. m. i.:
 - l'Ispektorato Rip.le delle Foreste di Taranto con nota prot. n. 2681 del 04.07.1988, comunicava che le particelle interessate non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologici di cui R.D.L. n. 3267/23;
 - il Comune di Palagiano (TA) con nota del 19.07.1988 prot. n. 10804, comunicava, secondo il parere dell'U.T.C., che l'area non è gravata da alcun vincolo, con destinazione urbanistica ZONA "E" AGRICOLA, in particolare per quello che riguarda la Legge 431/85; inoltre, inviava gli estremi dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dal 25.06.1988 al 10.07.1988, senza che fossero pervenute opposizioni;
 - la Soprintendenza per i Beni A.A.S. - Bari con nota 03.01.1990 prot. n. 48 e la successiva del 02.12.1997 prot. n. 45408, ribadiva che la competenza in materia di cave e torbiere è demandata al Ministero dell'Ambiente;
 - il Settore Urbanistico della Regione Puglia - Bari, con nota del 24.06.1991, che l'area non è interessata da vincoli di propria competenza, precisando che, l'area interessata dall'attività estrattiva ricade ai margini della S.S. Appia, si prescrive una fascia di rispetto della larghezza almeno di 40 m. dalla stessa arteria, da piantumare con essenze arboree di rapida crescita;
 - la Soprintendenza Archeologica della Puglia di Taranto con nota del 07.10.1993 prot. n. 16675/TS, comunicava che la zona in cui ricade la cava non è interessata da vincoli archeologici;
- con nota del 16.12.2005 prot. 38/MIN/1492, la Ditta COLANINNO Vito chiedeva, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, la proroga per la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava su menzionata;
- il Settore Ecologia della Regione Puglia – con nota del 10.07.2007 prot. n. 5903 trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 131 del 16.03.2007, esprimeva, ai sensi della l.r. 12.04.2001 n. 11, per l'ampliamento alla coltivazione di una cava di calcare sita il località "Parco Casale" del Comune di Palagiano al Fg. 8 p.lle nn. 2, 3, 27, 30, 83 e 84 e del Comune di Palagianello, località "Lamaderchie", al Fg. 10 p.lle nn. 32 e 33, parere favorevole di VIA alla richiesta di prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento residuo di calcare oltre all'ampliamento con approfondimento di ulteriori 10 m. sull'intera area di cava; ad esclusione dello scavo sulla p.lla n. 33 del Fg. 10 del Comune di Palagianello (TA) che non dovrà essere ulteriormente approfondito;
- con nota agli atti di questo Ufficio al prot. n. 498/A.E.S. del 29.01.2009 la Ditta COLANNINNO Vito trasmetteva la carta catastale aggiornata con la nuova numerazione delle particelle di cui all'istanza di prosecuzione dei lavori, e più precisamente: Fg. 8 p.lle nn. 209 (ex 84), 210 (ex 84), 299 (ex 84), 207 (ex 2), 296 (ex 2), 297 (ex 2), 298 (ex 2), 312 (ex 83), 3 e 27;
- in data 12.02.2010 prot. AOO_154_1113 il dott. Francesco D'ALLURA, tecnico incaricato dalla Ditta

COLANINNO Vito, inviava perizia giurata sulle condizioni paesaggistico-ambientali della cava di calcare in località "Parco Casale" del Comune di Palagianò (TA) al Fg. 8 p.lle nn. , 3, 27, 30, 83 e 84, con la quale dichiara che l'area dei terreni delle suddette particelle:

- ricade in ATE del PUTT/P di valore normale "E", non sottoposto a tutela diretta;
- risulta gravata da vincolo di usi civici;
- non risulta ricadere in zona S.I.C. o Z.P.S.;
- non ricade entro il perimetro del "Parco delle Gravine";
- non è soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, né a vincolo archeologico, né a vincolo idrogeologico;
- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 14.09.2011 prot. 0010370 ritiene che la profondità massima da raggiungere è di 40 m. dal piano di campagna e lo stato attuale dei luoghi, che in alcuni punti evidenzia profondità maggiori rispetto ai 40 metri previsti dal progetto. In relazione a quanto evidenziato chiede a codesto Servizio che sia esplicitata in maniera univoca la configurazione plano-altimetrica di progetto della stessa cava;
- in data 20.10.2011 l'Ufficio scrivente elevava processo verbale n. 06/2011/TA alla Ditta COLANINNO Vito, per aver eseguito scavi abusivi in approfondimento alla cava legalmente in attività, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, sulle p.lle nn. 209 (ex 84), 210 (ex 84), 299 (ex 84), 207 (ex 2), 296 (ex 2), 297 (ex 2), 298 (ex 2), 312 (ex 83), 3 e 27 del Fg. 8 del Comune di Palagianò (TA) in località "Parco Casale". A seguito del verbale di cui sopra, l'Ufficio Attività Estrattive ha comminato una sanzionata amministrativa ed è stato intimata la sospensione dei lavori in approfondimento con Atto Dirigenziale n. 260 del 07.06.2012, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e la richiesta di una polizza fideiussoria dell'importo di € 400.000,00 (euro quattrocentomilioni/00) per i suddetti lavori di ripristino;
- con nota agli atti di questo Ufficio al prot. AOO_089_928 del 27.01.2015, il sig. COLANINNO Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C., a seguito del decesso di COLANINNO VITO avvenuto il 28.05.2012, ha presentato istanza di subentro alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava di cui sopra;
- con note successive, agli atti di questo Ufficio, al prot. AOO_089_1340 del 02.02.2015 e prot. AOO_089_6766 del 03.06.2016, la ditta Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C., ha presentato documentazione probatoria e titolo di proprietà dell'area, dichiarando inoltre di accettare ed ottemperare a tutti gli oneri e obblighi che gravavano sulla ditta precedente Colaninno Vito;
- con nota del 03.06.2016 prot. AOO_089/6766, la Ditta Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C. trasmetteva le Determinazioni nn. 97 e 98 del 14.04.2016, in copia, da parte del Comune di Palagianò (TA), di affrancazione di livello terreno agricolo; inoltre allegava alla suddetta nota, il certificato di agibilità relativo a edifici di cava (uffici, locali ricovero mezzi, tettoie) e la planimetria di fine scavo della cava con le sezioni;
- questo Servizio, con nota del 13.07.2016 prot. AOO_089/8807, disponeva il nulla osta al subentro della Ditta Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C., con sede legale in Palagianello (TA) alla Via Manzoni n. 6, alla prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, nella cava di calcare sita in località "Parco Casale" del Comune di Palagianò (TA), in catasto al Fg. 8 p.lle nn. 209 (ex 84), 210 (ex 84), 299 (ex 84), 207 (ex 2), 296 (ex 2), 297 (ex 2), 298 (ex 2), 312 (ex 83), 3 e 27 di Ha 10.86.32.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della Società medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art.12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;
- da autocertificazione, presentata il 16.06.2015 prot. AOO_089/8344, in atti, risulta un giacimento da scavare pari a mc. 406.000;
- la ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'ing. Capo, come risulta dalla

documentazione inviata dalla ditta, con nota del 02/08/2016 prot. AOO_089/9632;

Ritenuto di proporre, ai soli fini minerari, il rilascio dell'autorizzazione alla Ditta Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C. alla prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, della cava di calcare sita in località "Parco Casale" del Comune di Palagiano (TA), in catasto al Fg. 8 p.lle nn. 209 (ex 84), 210 (ex 84), 299 (ex 84), 207 (ex 2), 296 (ex 2), 297 (ex 2), 298 (ex 2), 312 (ex 83), 3 e 27 di Ha 10.86.32, come evidenziato nella relazione n. 40 del 10/08/2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di autorizzare la Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C., con sede legale in Palagianello (TA) alla Via Manzoni n. 6, alla prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, nella cava di calcare sita in località "Parco Casale" del Comune di Palagiano (TA), in catasto al Fg. 8 p.lle nn. 209 (ex 84), 210 (ex 84), 299 (ex 84), 207 (ex 2), 296 (ex 2), 297 (ex 2), 298 (ex 2), 312 (ex 83), 3 e 27 di Ha 10.86.32 p.lle nn. 168 (ex 156), 170 (ex 14), 174 (ex 157), 172 (ex 165) e 176 di ha 10.86.32;
2. La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo di € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia può essere resa anche sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della D.G.R. 292/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L. R. 37/85. Inoltre, l'Esercente dovrà esibire la polizza fideiussoria dell'importo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) per i lavori di ripristino per l'area

scavata abusivamente, così come riportato in premessa;

3. La presente autorizzazione è valida fino al 31.07.2024 e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo dell'Ufficio scrivente delle polizze fideiussorie di cui al punto 2;
4. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da 17 vertici da 1 a 17 da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione /2016), il numero di individuazione del pilastrino così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Prescrizioni e obblighi dell'esercente:

- a. deve trasmettere alla Regione Puglia– Servizio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011;
- b. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio prot. n. 38/6993 del 19.12.1985, n. 38/3278 del 27.12.1993, prot. AOO_089_928 del 27.01.2015, prot. AOO_089_1340 del 02.02.2015 e prot. AOO_089_6766 del 03.06.2016, prot. AOO_089/6766 del 03.06.2016;
- c. la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
- d. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava;
- f. l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Regione Puglia, Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo – Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ;
- k. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
 - l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se

non preventivamente autorizzato;

- l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Regione Puglia– Servizio Attività Estrattive, i comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
 - m. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
 - n. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 - o. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dalla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
 - p. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
6. Il presente provvedimento:
- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
 - e) sarà notificato in copia alla Ditta Colaninno Vito s.n.c. di Colaninno Vito & C ed al Sindaco del Comune di Palagianò (TA);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS